



ATTO N. 965/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Consigliere Paolo Crescimbeni

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento Interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle
Comunità montane”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 6.12.2001


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l' 11.12.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 dicembre u.s. ha esaminato l'atto n. 965 ed ha deciso di apportare alcune modifiche, nonché di esprimere parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di riferire al Consiglio, oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, al Consigliere Crescimbeni.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1464 del 21.11.2001, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.11.2001 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 27.11.2001, concernente: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane." (ATTO N. 965);

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati oralmente, ai sensi dell'art. 20, comma 7, del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Paolo Crescimbeni. (ATTO N. 965/BIS);

VISTA la deliberazione consiliare n. 652 del 15.3.1999;

VISTA legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 27 aprile 2001, n. 13;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale delle Comunità montane", composta di n. 6 articoli, nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE

Art. 1

(Finalità)

1. In attuazione del Piano forestale regionale decennale e del protocollo d'intesa siglato in data 8 gennaio 2001 tra Regione, UNCEM e Organizzazioni sindacali, la presente legge, nell'ambito delle politiche di contenimento delle spese di gestione delle Comunità Montane, disciplina le modalità e le condizioni volte alla riduzione del numero complessivo degli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato, attraverso l'incentivazione, da parte della Regione, in concorso con le Comunità Montane stesse, delle dimissioni volontarie.

Art. 2


(Incentivi)

1. L'incentivazione alle dimissioni volontarie degli operai forestali avviene attraverso la corresponsione di una somma lorda di euro 15.493,71 (pari a L.30.000.000), attribuita "una tantum" a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, richiedano di essere collocati a riposo.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono ammessi a fruire dei benefici della presente legge, in ordine di priorità, gli operai forestali in servizio con contratto a tempo indeterminato:



a) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;
2. un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

b) che risultino da idonea certificazione medica parzialmente inidonei alle mansioni assegnate e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:


1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;
2. un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio.

c) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentuno anni;
2. un'età inferiore di quattro anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio;

d) che risultino idonei alle mansioni svolte e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. un periodo di contribuzione previdenziale complessivo pari a trentadue anni;
2. un'età inferiore di tre anni rispetto al limite massimo previsto per il collocamento a riposo obbligatorio.



Art. 4
(Procedure)

1. La Giunta regionale, di concerto con le Comunità Montane, disciplina le modalità di attuazione della presente legge, anche in ordine alle date del collocamento a riposo, di presentazione delle domande e del possesso dei requisiti.

Art. 5
(Ripartizione e assegnazione)


1. La Giunta regionale ripartisce annualmente tra le Comunità Montane la somma stanziata dalla presente legge proporzionalmente al numero delle domande di collocamento a riposo volontario ammesse sulla base di una graduatoria unica regionale.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno fronte la Regione, nei limiti del settanta per cento e le Comunità Montane nei limiti del trenta per cento.

2. Con riferimento alla quota di spettanza della Regione, come indicata al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di euro 413.165,52 (pari a L. 800.000.000), da iscriverne nella Unità Previsionale di Base 7.1.015 di nuova istituzione, denominata "Accelerazione del processo di riduzione della manodopera forestale regionale delle Comunità Montane".

3. Al finanziamento dell'onere di cui al



comma 2 si fa fronte con lo stanziamento esistente nella Unità Previsionale di Base 16.1.001 del bilancio di previsione 2001, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tab. A) della legge regionale 27 aprile 2000 n. 13, così come modificata dalla legge regionale 28 novembre 2001, n. 33.

4. Per gli anni 2002 e successivi, fino al conseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, l'entità della spesa è annualmente determinata con legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti ai commi 2 e 3, sia in termini di competenza che di cassa.